



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 50 in data 21/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **18:40**, nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di **prima** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori qui di seguito elencati.

Risulta partecipante alla seduta in videoconferenza, in collegamento al di fuori dalla sede municipale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune in modalità videoconferenza", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2022, il Sig. MARTIN Giulio Maria.

Proceduto all'appello nominale, risultano:

Cognome Nome	Pres.	Cognome Nome	Pres.
CUGINI Paolo	Sì	CONTRAN Attilio	Sì
TROPEA Rosetta Maria	Sì	ARGENTERO Sergio	Sì
MORELLI di POPOLO e TICINETO Andrea	Sì	FAZZINO Giuseppe	No (G)*
MARTIN Giulio Maria	Sì	LORENZON Alessandro	Sì
AGUZZI Matteo	Sì		
AVALTRONI Carmen	Sì		
PRETI Emanuela	Sì		
MOLINARI Giuseppe	Sì		
PORTA Alessandra	No (G)*		

*(G) = assente giustificato

Totale presenti: 11 Totale assenti: 2

Assume la presidenza il Sindaco Paolo Cugini

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Sacco

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE E
OGGETTO: DETRAZIONI PER L'ANNO 2024**

A relazione del Sindaco;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

Premesso che:

- l'articolo 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa rifiuti (TARI);
- la nuova imposta, che mantiene la precedente denominazione di Imposta Municipale Propria, espressa dall'acronimo IMU, viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019;
- l'articolo 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) al comma 743 ha disciplinato, per talune fattispecie, nuove disposizioni in materia di IMU.

Considerato che, in base alla normativa vigente, si evidenziano i seguenti elementi essenziali:

- il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili;
- il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- la definizione di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo è disciplinata dal comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

Considerato che, sono assimilabili all'abitazione principale le seguenti fattispecie:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Rilevato che sono **esenti** dall'imposta:

1) I terreni agricoli come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2) I beni merce:

- a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esentati dall'IMU i "beni merce", cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019), fino a che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;

3) Fabbricati rurali ad uso strumentale:

- di cui all'art. 9, comma 3-bis D,L, n. 557/1993 convertito dalla L. n. 133/1994 (art. 1, comma 750, L. n. 160/2019).

Considerato, inoltre, che, sono riconosciute le seguenti **riduzioni del 50%** della base imponibile alle seguenti fattispecie:

- alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato altresì, che l'art. 1 c. 48 della legge n. 178/2020 ha introdotto la riduzione del 50% dell'imposta dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D10 strumentali all'attività agricola. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Preso atto che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo;

Considerato che:

- il comma 762 della Legge 160/2019, disciplinante i termini di pagamento del nuovo tributo, prevede che "In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, l'interpretazione del Dipartimento delle Finanze ha confermato che l'inidoneità della delibera, priva del prospetto, a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756. E che al momento tale decreto non risulta pubblicato, né attivata l'applicazione sul portale del federalismo.
- Ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio Decreto del 7 luglio 2023 ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- Con comunicato del 21 settembre 2023, sempre il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;
- Nell'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, è stato inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023: *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

Recepito pertanto che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024 e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

Vista la propria precedente deliberazione N. 13 del 17/04/2023 esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023"

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Dato atto che, sulla base delle aliquote e delle detrazioni proposte e della vigente disciplina di applicazione del tributo, il gettito dell'imposta municipale unica per l'anno 2024 è stimato in complessivi € 1.640.000,00.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote, le relative detrazioni ed esenzioni vigenti del tributo approvate con la propria precedente deliberazione N. 13 del 17/04/2023 come di seguito riportato:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE
Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis d.l. n. 557/1993 convertito dalla l. n. 133/1994 (art. 1, c. 750 l. n. 160/2019)	0,00‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati - c.d. beni merce (art. 1, c. 751 l. n. 160/2019)	0,00‰
Fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D/10 strumentali all'attività agricola)	9,20‰
Terreni agricoli, assoggettati all'imposta su tutto il territorio comunale in seguito alla modifica della disciplina delle esenzioni per i terreni montani e parzialmente montani prevista dal D.L. n. 66/2014 (conv. L. n. 89/2014) e dal D. L. n. 4/2015 (conv. L. n. 34/2015)	7,60‰
Unità immobiliari di proprietà ATC regolarmente assegnati (art. 12 c.3 regolamento IMU)	5,00‰
Immobili diversi da quelli indicati, comprese aree fabbricabili	9,80‰

DETRAZIONI	IMPORTO
Unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 utilizzata quale abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze, pari alla misura fissata dall'art. 1, comma 749 della legge n. 160/2019, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica nel caso di più soggetti passivi.	€ 200,00
Alloggi di proprietà dell'ATC regolarmente assegnati (art. 1 comma 749, secondo periodo, l. n. 160/2019)	€ 200,00

TIPOLOGIA SOGGETTA AD ESENZIONE	QUOTA ESENZIONE
Per i "beni merce", cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – art. 1, comma 751 della legge n. 160/2019	100%
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis d,l, n. 557/1993 convertito dalla l. n. 133/1994 - art. 1, comma 750, l. n. 160/2019	100%

Richiamato, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno in cui sono riferite le aliquote, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2024 confermando le aliquote, le detrazioni ed esenzioni vigenti del tributo approvate con la Propria Deliberazione N. 13 del 17/04/2023 come nello schema di seguito riportato

TIPOLOGIA	ALIQUOTE
Abitazione Principale Di Categoria A/1, A/8 E A/9 E Relative Pertinenze	6,00‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis D.L. n. 557/1993 convertito dalla L. n. 133/1994 (art. 1, c. 750 L. n. 160/2019)	0,00‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati - c.d. beni merce (art. 1, c. 751 l. n. 160/2019)	0,00‰
Fabbricati Di Categoria Catastale D (Esclusi I D/10 Strumentali All'attività Agricola)	9,20‰
Terreni Agricoli, Assoggettati All'imposta Su Tutto Il Territorio Comunale In Seguito Alla Modifica Della Disciplina Delle Esenzioni Per I Terreni Montani E Parzialmente Montani Prevista Dal D.L. N. 66/2014 (Conv. L. N. 89/2014) E	7,60‰

Dal D. L. N. 4/2015 (Conv. L. N. 34/2015)	
Unità Immobiliari Di Proprietà Atc Regolarmente Assegnati (Art. 12.3 Regolamento Imu)	5,00‰
Immobili Diversi Da Quelli Indicati, Comprese Aree Fabbricabili	9,80‰

DETRAZIONI	IMPORTO
Unità immobiliare di categoria a/1, a/8 e a/9 utilizzata quale abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze, pari alla misura fissata dall'art. 1, comma 749 della legge n. 160/2019, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica nel caso di più soggetti passivi.	€ 200,00
Alloggi di proprietà dell'ATC regolarmente assegnati (Art. 1 comma 749, secondo periodo, L. n. 160/2019)	€ 200,00

TIPOLOGIA SOGGETTA AD ESENZIONE	QUOTA ESENZIONE
Per i "beni merce", cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – art. 1, comma 751 della legge n. 160/2019	100%
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis d,l, n. 557/1993 convertito dalla l. n. 133/1994 - art. 1, comma 750, l. n. 160/2019	100%

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Udita la relazione del Sindaco;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei Servizi interessati;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito e riportati nella registrazione digitale conservata su idoneo supporto presso l'Ufficio Segreteria;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri astenuti n. 3 (CONTRAN Attilio, ARGENTERO Sergio, LORENZON Alessandro)

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari --

D E L I B E R A

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione, così come presentata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per rendere la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto l'esito della separata votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri astenuti n. 3 (CONTRAN Attilio, ARGENTERO Sergio, LORENZON Alessandro)

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari --

D E L I B E R A

tenuto conto che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e del vigente Statuto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Cugini

Il Segretario Generale
Daniela Sacco

(atto sottoscritto digitalmente)